
Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18.08.2003)

INDICE**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Sistema regionale delle competenze

Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro

Art. 4 - Semplificazione telematica

Titolo II - IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**Capo I - Caratteristiche del sistema integrato**

Art. 5 - Definizione

Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività

Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

Capo I bis - Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

Art. 7 ter - Nomina e durata in carica

Art. 7 quater - Modalità di funzionamento

Titolo III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**Titolo IV - CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI****Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi**

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

Titolo V - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA**Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica**

Art. 37 - Istruzioni scolastiche

Art. 38 - Comuni

Art. 39 - Province

Art. 39 bis - Regione

Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO**Capo I - Disposizioni generali**

Art. 40 - La formazione nell'apprendistato

Art. 41 - Piano formativo individuale

Art. 42 - Certificazione delle competenze in esito alle attività formative

Art. 43 - Erogazione dell'offerta formativa

Art. 44 - Compiti dei servizi per l'impiego

Art. 45 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Art. 46 - Destinatari e durata del percorso formativo

Art. 47 - Profili formativi

Art. 48 - Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa

Art. 49 - Formazione aziendale

Capo III - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Art. 50 - Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica

Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica

Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Art. 51 bis - Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca

Titolo VII - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università****Capo II - Azienda per il diritto allo studio universitario****Sezione I - Organizzazione e funzionamento**

- Art. 53 - Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda
- Art. 54 - Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti
- Art. 55 - Consiglio di amministrazione
- Art. 56 - Il Presidente
- Art. 57 - Il Collegio dei revisori
- Art. 58 - Il direttore
- Art. 59 - Gettone di presenza
- Art. 60 - Regolamento organizzativo
- Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico
- Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti

- Art. 63 - Carta dei servizi
- Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
- Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE**Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze**

- Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
- Art. 66 bis - Articolazione degli standard
- Art. 66 ter - Repertorio regionale delle figure professionali
- Art. 66 quater - Libretto formativo del cittadino
- Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze
- Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze
- Art. 66 septies - Validazione delle competenze
- Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti
- Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze
- Art. 66 nonies 1 - Esame per la certificazione delle competenze
- Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
- Art. 66 undecies - Indennità per i componenti della commissione d'esame
- Art. 66 duodecies - Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze
- Art. 66 duodecies 1 - Dichiarazione di equipollenza

Capo II - Accreditalento**Sezione I - Soggetti e tipologie di accreditalento**

- Art. 67 - Finalità dell'accreditalento e soggetti accreditalibili
- Art. 68 - Istituzione dell'elenco degli organismi accreditaliti per la formazione
- Art. 69 - Soggetti non tenuti all' accreditalento
- Art. 70 - Regimi particolari di accreditalento
- Art. 70 bis - Accreditalento per i servizi di descrizione e validazione

Sezione II - Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditalento

- Art. 71 - Requisiti per l'accreditalento
 - Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa
 - Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale
 - Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditalento
 - Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell'accreditalento
 - Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative
 - Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditalento
 - Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi
- Sezione III - Procedura di accreditalento, sospensione, revoca e rinuncia**
- Art. 74 - Procedura di accreditalento
 - Art. 75 - Revoca dell'accreditalento
 - Art. 76 - Sospensione dell'accreditalento
 - Art. 76 bis - Rinuncia all'accreditalento

Capo III - Attività formative**Sezione I - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi**

Art. 76 ter - Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica

Art. 77 - Standard dei percorsi formativi

Art. 77 bis - Tipologie di percorsi formativi

Art. 77 ter - Obiettivi di apprendimento

Art. 77 quater - Articolazione e attività dei percorsi

Art. 77 quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso

Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative

Art. 78 - Interventi formativi

Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale

Art. 80 - Percorsi formativi e crediti

Art. 81 - Conclusione delle attività formative

Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame

Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d'esame

Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d'esame

Art. 85 - Moduli professionalizzanti

Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Sezione I bis

Art. 86 bis - Obblighi del soggetto promotore

Art. 86 ter - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

Art. 86 quater - Obblighi e diritti del tirocinante

Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

Art. 86 sexies - Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative

Art. 86 septies - Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante

Art. 86 octies - Contenuti della convenzione e del progetto formativo

Art. 86 nonies - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

Art. 86 decies - Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

Art. 86 undecies - Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l'impiego

Sezione II - Istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale

Capo IV - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA**Sezione I - Rendicontazione delle spese**

Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese

Art. 90 - Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa

Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

Art. 93 - Bilancio consuntivo

Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi

Art. 95 bis - Verifiche degli interventi

Titolo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**Capo I - Organismi istituzionali****Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita**

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

Art. 97 - Nomina e durata in carica

Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 111 - Nomina e durata in carica

Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 113 - Nomina e durata in carica

Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

Art. 115 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

Capo II - Servizi per l'impiego

Art. 117 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego

Art. 118 - Tipologie dei servizi per l'impiego

Art. 119 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni

Art. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122 - Articolazione e tenuta dell'albo

Art. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

Art. 124 - Regime particolare di autorizzazione

Art. 125 - Requisiti per l'autorizzazione regionale

Art. 126 - Iscrizione all'albo

Art. 127 - Autorizzazione provvisoria

Art. 128 - Autorizzazione a tempo indeterminato

Art. 129 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 130 - Competenze professionali

Art. 131 - Locali

Art. 132 - Pubblicità e trasparenza

Art. 133 - Comunicazioni

Art. 134 - Divieto di transazione commerciale

Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135 - Definizione di servizi al lavoro

Art. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro

Art. 137 - Articolazione e tenuta dell'elenco

Art. 138 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

Art. 139 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

Art. 140 - Locali

Art. 141 - Competenze professionali

Art. 142 - Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

Art. 143 - Domanda di accreditamento

Art. 144 - Iscrizione nell'elenco

Art. 145 - Durata dell'iscrizione e rinnovo

Art. 146 - Sospensione e revoca dell'accREDITamento

Art. 147 - Comunicazioni

Art. 148 - Divieto di transazione commerciale

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori

Art. 150 - Tutela dei dati personali

Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione

Capo IV - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato

Art. 155 - Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

Art. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

Art. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazione

Art. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

Art. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

Art. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' art. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visto l' art. 125 della Costituzione , così come modificato dall' art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all' art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 , nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali**Art. 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell' articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2**Sistema regionale delle competenze (49)**

1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'articolo 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3**Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (88)**

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l'interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).
3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:
 - a) dell'accREDITamento degli organismi formativi;
 - b) del catalogo dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter.
4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4**Semplificazione telematica**

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:
 - a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
 - b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
 - c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
 - d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
 - e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
 - f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

Titolo II**IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO****Capo I*****Caratteristiche del sistema integrato*****Art. 5*****Definizione (89)***

1. *Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della legge 92/2012.*

Art. 6***Programmazione e gestione delle attività***

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all' articolo 31 , comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 , acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all' articolo 5 , negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.
3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall' articolo 29 della l. r. 32/2002
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 7***Regole generali di funzionamento del sistema integrato***

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
 - a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
 - b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
 - c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

Capo I bis***Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione (90)*****Art. 7 bis*****Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione***

1. *La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:*
 - a) *assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;*
 - b) *cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;*

-
- c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
 - d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
 - e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
 - f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
 - g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
 - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
 - i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
 - j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l'Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
 - l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dall'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
 - m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
 - n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
 - o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
 - p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.

2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

Art. 7 ter

Nomina e durata in carica

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 7 quater

Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.

3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.

Titolo III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (86)

Abrogato.

Artt. da 8 a 33:

abrogati.

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE *DELL'INFANZIA (73)* DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I***Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi*****Art. 35*****Reti locali dei soggetti educativi***

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all' articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale *dell'infanzia (74)* degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.
2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all' articolo 29, comma 2 della l.r. 32/2002 .
3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:
 - a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
 - b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
 - c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36***Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali (75)***

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
 - a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
 - b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
 - 2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
 - 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;
 - c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di

educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Titolo V
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (91)

Capo I
Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica (92)

Art. 37

Istruzioni scolastiche (1)

1. *Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.*
2. *Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia, secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. (93)*
3. *Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all' articolo 39 , comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.*

Art. 38

Comuni (2)

1. *Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.*
2. *La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. (94)*
3. *I piani di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome. (94)*
4. *I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all' articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento.*

Art. 39

Province (3)

1. *Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.*
2. *Le province approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo. (95)*
3. *I piani annuali di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome. (95)*
4. *Prevvia concertazione con le conferenze zionali, i piani provinciali contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.*
5. *I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all' articolo 39 bis ; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.*

Art. 39 bis

Regione (4)

1. *La Regione, sentita la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, definisce i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica*

nell'ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento: (96)

- a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37 , comma 1, 38 , comma 1 e 39 , comma 1;*
 - b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l'ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l'istruzione interessi più province.*
- 2. La Giunta regionale provvede:*
- a) alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;*
 - b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l'osservanza dell'obbligo di cadenza annuale.*
- 3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l'attuazione dell'ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).*
- 4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:*
- a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;*
 - b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l'ordine di priorità complessivo.*
- 5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall'invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.*
- 6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all' articolo 31 , comma 5 della l.r. 32/2002 .*

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO (5)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 40

La formazione nell'apprendistato

- 1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:*
 - a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;*
 - b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;*
 - c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.*

Art. 41

Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

1 bis. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. (145)

Art. 42

Certificazione delle competenze in esito alle attività formative

- 1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.*
- 2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l'accreditamento degli stessi.*
- 3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del*

repertorio nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l'attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all'articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l'attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

Art. 43

Erogazione dell'offerta formativa

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti. (146)
2. Per le tipologie di contratto indicate all'articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 44

Compiti dei servizi per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
 - a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
 - b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
 - c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 42, comma 2.

Art. 45

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

Capo II

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Art. 46

Destinatari e durata del percorso formativo

1. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.
2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.

3. *L'attività di formazione interna ed esterna all'azienda è strutturata per un totale di cinquecento (147) ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.*
4. *La Giunta regionale, in base all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.*

Art. 47

Profili formativi

1. *I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.*
2. *Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.*

Art. 48

Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa

1. *La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.*
2. *I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 42, comma 2.*
3. *I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.*
4. *La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate.*
5. *La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

Art. 49

Formazione aziendale

1. *Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.*

Capo III

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Art. 50

Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica (148)

1. *La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.*
2. *La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3 del d. lgs. 167/2011.*
3. *Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta*

formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;*
 - b) realizzazione mediante una specifica progettazione;*
 - c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.*
4. *Le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:*
- a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;*
 - b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.*

Art. 51

Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica (149)

1. *La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50, comma 3. (150)*
2. *La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:*
 - a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;*
 - b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;*
 - c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente. (151)*
3. *Abrogato. (152)*
4. *Abrogato. (152)*
5. *L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.*
6. *Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.*
7. *La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:*
 - a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;*
 - b) organizzazione e qualità aziendale;*
 - c) disciplina del rapporto di lavoro;*
 - d) competenze digitali;*
 - e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;*
 - f) pari opportunità. (151)*

Capo IV

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Art. 51 bis

Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca

1. *La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.*

Titolo VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I

Coordinamento degli interventi fra la regione e le università (34)

Capo II

Azienda per il diritto allo studio universitario (35)

Sezione I
Organizzazione e funzionamento

Art. 53

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda (36)

1. *L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.*
2. *Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.*
3. *Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.*

Art. 54

Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti (37)

1. *I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.*
2. *I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.*
3. *I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.*
4. *L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.*

Art. 55

Consiglio di amministrazione

1. *Abrogato. (38)*
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
 - a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
 - b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
 - c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
 - d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
 - e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
 - g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 - h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
 - i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - k) l'accensione ed estinzione di mutui.
3. *Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.*

Art. 56

Il Presidente

1. *Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.*
2. *Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.*
- 2 bis. *In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età. (77)*

Art. 57

Il Collegio dei revisori

1. *Abrogato. (39)*
2. *Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro*

approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto. (40)

3. *Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori. (40)*
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
 - b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - c) *dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi. (41)*
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. *In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione. (42)*
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Gettone di presenza (78)

1. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10septies della l.r.32/2002.*

Art. 60

Regolamento organizzativo

1. *Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:*
 - a) *le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;*
 - b) *i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;*
 - c) *le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;*
 - d) *la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;*
 - e) *le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;*
 - f) *le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;*
 - g) *le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002. (44)*

Art. 61

Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. *Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale. (13)*

*Art. 62**Utilizzo di beni di altri enti*

1. *L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda. (45)*

*Sezione II**Carta dei servizi e controllo degli utenti**Art. 63**Carta dei servizi (46)*

1. *La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:*
 - a) *uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;*
 - b) *obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;*
 - c) *partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;*
 - d) *efficienza ed efficacia dei servizi offerti;*
 - e) *tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.*
2. *L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.*
3. *L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.*

*Art. 64**Procedura di reclamo degli utenti dei servizi*

1. *I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta. (47)*
2. *La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.*

*Art. 65**Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti**Abrogato. (48)***Titolo VIII****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE (51)****Capo I*****Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze (52)****Art. 66**Caratteristiche del sistema regionale delle competenze (97)*

1. *Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a descrivere, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.*
2. *Gli standard di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.*

*Art. 66 bis**Articolazione degli standard*

1. *Gli standard di cui all'articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:*
 - a) *delle figure professionali delle unità di competenza e delle qualificazioni (98);*
 - b) *delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;*

- c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66 ter

Repertorio regionale delle figure professionali

1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.
- 2 bis. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. (99)
3. Le figure professionali e le unità di competenza costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualificazioni regionali. (100)
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento del repertorio. (100)
- 4 bis. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio avvalendosi del supporto di:
 - a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;
 - b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;
 - c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 6. (99)
- 4 ter. Ai soggetti indicati al comma 4 bis non spettano indennità né rimborsi spese. (101)

Art. 66 quater

Libretto formativo del cittadino (102)

1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.
2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies, 66 octies e 66 nonies.
3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.

Sezione III

Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66 quinquies

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze (103)

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
 - a) descrizione delle competenze;
 - b) validazione delle competenze;
 - c) dichiarazione degli apprendimenti;
 - d) certificazione delle competenze.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione può prevedere una

compartecipazione finanziaria del soggetto interessato entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della condizione di svantaggio dello stesso.

Art. 66 sexies

Descrizione delle competenze (104)

- 1. La descrizione delle competenze è finalizzata a ricostruire, mettere in trasparenza e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito in ambito formale, non formale e informale.*
- 2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1:*
 - a) organismi formativi;*
 - b) istituzioni scolastiche;*
 - c) centri provinciali per l'istruzione degli adulti.*
- 3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 66 quater, delle seguenti informazioni:*
 - a) anagrafica del richiedente;*
 - b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;*
 - c) competenze che possono essere oggetto di validazione;*
 - d) responsabile del procedimento di descrizione.*

Art. 66 septies

Validazione delle competenze (105)

- 1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali.*
- 2. Il soggetto interessato alla validazione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1:*
 - a) enti bilaterali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 276/2003;*
 - b) soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, di cui all'articolo 20 ter della l.r. 32/2002.*
- 3. La validazione delle competenze, nel caso in cui sia effettuata dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non può essere effettuata per la medesima persona dagli stessi operatori che hanno svolto i servizi di descrizione delle competenze, di cui all'articolo 66 sexies.*
- 4. La validazione delle competenze, svolta da un operatore qualificato sulla base della valutazione del libretto formativo e di altra documentazione presentata dal soggetto interessato, ed eventualmente di un colloquio e di prove suppletive, si conclude con il rilascio di un documento di validazione nel quale sono individuate:*
 - a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;*
 - b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;*
 - c) le modalità di valutazione;*
 - d) il responsabile del procedimento di validazione;*
 - e) gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).*

Art. 66 octies

Dichiarazione degli apprendimenti

- 1. La dichiarazione degli apprendimenti è rilasciata (106) dagli organismi formativi accreditati nell'ambito di:*
 - a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l'attivazione di un processo di certificazione;*
 - b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.*
- 2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi formativi. (107)*

Art. 66 nonies

Certificazione delle competenze (108)

1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona:
 - a) in contesti formali, al termine del percorso formativo;
 - b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.
2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato:
 - a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo;
 - b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell'articolo 66 septies.
3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002, dei seguenti documenti:
 - a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
 - b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.

Art. 66 nonies 1

Esame per la certificazione delle competenze (109)

1. L'esame per la certificazione delle competenze è svolto dalla commissione di cui all'articolo 66 decies.
2. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:
 - a) alla valutazione delle unità di competenze;
 - b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
 - c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
3. L'esame può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall'amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

Art. 66 decies

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze (110)

1. L'ente di cui all'articolo 66 nonies, comma 3 nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
 - a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
 - b) due esperti di settore;
 - c) un componente designato dall'organismo formativo, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.
3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:
 - a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
 - b) un esperto di settore.
4. Il rappresentante dell'amministrazione, di cui al comma 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 5.
5. L'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 4, è individuato tra gli esperti inseriti in un elenco istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), sono individuati:
 - a) nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
 - b) con riferimento al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica professionale o il certificato delle competenze da rilasciare fa riferimento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco di esperti di settore di cui al comma 6, nonché i criteri di individuazione e di accesso, che devono tenere conto:
 - a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;

-
- b) dell'esperienza maturata di almeno sette anni, di cui almeno tre anni negli ultimi cinque di lavoro attivo nel settore di riferimento.*
- 8. Il componente della commissione di cui al comma 2, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.*
- 9. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.*
- 10. Gli esperti della commissione, di cui ai commi 5 e 6, non devono ricoprire un incarico di presidio negli organismi formativi coinvolti nelle fasi di descrizione, validazione e certificazione.*
- 11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.*
- 12. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.*

Art. 66 undecies

Indennità per i componenti della commissione d'esame

- 1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:*
- a) numero dei candidati;*
 - b) numero di unità di competenze da certificare;*
 - c) livello della qualifica.*
- 2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:*
- a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni, indicati dall'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2; (83)*
 - b) dall'amministrazione competente qualora l'esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all'articolo 66 septies.*
- 2 bis. Se il rappresentante dell'amministrazione è dipendente regionale o di ente locale non è corrisposta alcuna indennità. (111)*

Art. 66 duodecies

Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze

- 1. L'esito dell'esame per la certificazione delle competenze può essere di:*
- a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio dell'attestato di qualifica, di cui all'articolo 66 nonies, comma 3, lettera a); (112)*
 - b) idoneità alla certificazione con rilascio del certificato delle competenze, di cui all'articolo 66 nonies, comma 3, lettera b); (112)*
 - c) non idoneità.*
- 2. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 1, lettera a) sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. (84)*
- 3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento agli standard professionali contenuti (113) nel repertorio pubblicato sul sito web.*
- 4. La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).*

Art. 66 duodecies 1

Dichiarazione di equipollenza (114)

- 1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.*

2. *In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.*

Capo II **Accreditamento**

Sezione I

Soggetti e tipologie di accreditamento (115)

Art. 67

Finalità dell'accREDITamento e soggetti accreditabili (14)

1. *L'accREDITamento è il riconoscimento dell'idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 32/2002.*
2. *L'accREDITamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.*
3. *L'accREDITamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.*

Art. 68

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione (15)

1. *E' istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.*
2. *Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accREDITamento (116) provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1.*

Art. 69

Soggetti non tenuti all' accREDITamento (117)

1. *Non sono soggetti all'accREDITamento:*
 - a) *le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;*
 - b) *le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;*
 - c) *le istituzioni scolastiche, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;*
 - d) *le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;*
 - e) *le istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 32/2002;*
 - f) *gli istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;*
 - g) *i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.*

Art. 70

Regimi particolari di accREDITamento (17)

1. *La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accREDITamento speciale agli organismi formativi che svolgono:*
 - a) *formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);*
 - b) *formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accREDITamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;*
 - c) *orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.*
2. *I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle*

competenze, ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1, sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.

3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2.

Art. 70 bis

Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione (117)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all'articolo 66 quinquies, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

2. I centri per l'impiego non sono soggetti all'accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

Sezione II

– Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditamento (118)

Art. 71

Requisiti per l'accreditamento (18)

- 1. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.*
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.*

Art. 71 bis

Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa (119)

- 1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale.*
- 2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.*

Art. 71 ter

Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale (120)

- 1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.*

*Art. 71 quater**Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (121)*

1. *Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:*
 - a) *che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
 - b) *che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;*
 - c) *che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;*
 - d) *che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;*
 - e) *il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.*
2. *Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:*
 - a) *è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;*
 - b) *è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;*
 - c) *sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).*

*Art. 71 quinquies**Mantenimento e verifica dell'accreditamento (122)*

1. *Ai fini del mantenimento dell'accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:*
 - a) *conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;*
 - b) *avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;*
 - c) *adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;*
 - d) *garantire l'aggiornamento professionale delle figure di presidio;*
 - e) *garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività formative realizzate.*
2. *La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.*

*Art. 72**Efficienza ed efficacia delle attività formative (19)*

1. *Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:*
 - a) *al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;*
 - b) *al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:*
 - 1) *il livello di successo formativo;*
 - 2) *la soddisfazione dell'utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:*
 - 2.1. *modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;*
 - 2.2. *qualità della docenza e dello stage, se previsto;*
 - 2.3. *qualità del tutoraggio;*
 - 2.4. *adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;*
 - 2.5. *qualità delle misure di accompagnamento;*

- 3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all'articolo 72 bis.

Art. 72 bis

Crediti e debiti del sistema di accreditamento (20)

1. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter, agli organismi formativi che conseguono l'accREDITAMENTO è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite soglie minime di crediti per l'accesso alle procedure di selezione finalizzate alla assegnazione di finanziamenti e al riconoscimento di interventi formativi, di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002.
4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.

Art. 73

Valutazione degli organismi formativi (21)

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
 - a) un indice sintetico di accREDITAMENTO, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
 - b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono stabilite modalità specifiche di valutazione:
 - a) delle istituzioni scolastiche e delle università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - b) delle istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. Per i percorsi indicati al comma 5, lettere a) e b), i finanziamenti sono attribuiti alle istituzioni scolastiche e alle università sulla base degli esiti della valutazione.
7. I finanziamenti agli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002, sono attribuiti sulla base degli esiti della valutazione, effettuata ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Sezione III

– Procedura di accREDITAMENTO, sospensione, revoca e rinuncia (123)

Art. 74

Procedura di accREDITAMENTO

1. L'organismo che intende richiedere l'accREDITAMENTO presenta la domanda alla competente struttura regionale. (22)

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
- 3 bis. *In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto. (23)*
4. Gli organismi (24) già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124) , ai fini dell'accREDITAMENTO, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75

Revoca dell'accREDITAMENTO (25)

1. La Regione procede alla revoca dell'accREDITAMENTO:
 - a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;
 - b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
 - c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
 - d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 (125) ;
 - e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;
 - f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;
 - g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;
 - h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis; (126)
 - i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
 - l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - n) nel caso di stato di fallimento dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
 - o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) della l.r. 32/2002.
3. La revoca dell'accREDITAMENTO non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITATI.

Art. 76

Sospensione dell'accREDITAMENTO (26)

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento. (128)
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

-
- a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;
 - b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accREDITAMENTO;
 - c) che l'organismo è in stato di liquidazione.
- 4. L'accREDITAMENTO è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
 - 5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accREDITAMENTO è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) della l. r. 32/2002.
 - 6. La sospensione dell'accREDITAMENTO non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
 - 7. La sospensione dell'accREDITAMENTO può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, (130) della l.r. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Art. 76 bis

Rinuncia all'accREDITAMENTO (27)

- 1. L'organismo formativo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITATI.
- 2. L'organismo formativo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
- 3. L'organismo che ha rinunciato all'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITATI.
- 4. L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.

Capo III

Attività formative

Sezione I

Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)

Art. 76 ter

Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica (131)

- 1. Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) completezza delle informazioni relative all'intervento formativo;
 - b) riconoscibilità dell'offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
 - c) certezza dei tempi di erogazione dell'offerta formativa;
 - d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell'offerta sul territorio;
 - e) tempestività nell'alimentazione delle informazioni;
 - f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l'impiego.
- 2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l'intervento con la valutazione di cui all'articolo 73 e ogni altra informazione sull'offerta formativa.
- 3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
- 4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata.

Art. 77**Standard dei percorsi formativi (54)**

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
 - a) alle diverse tipologie di percorsi;
 - b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
 - c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
 - d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

Art. 77 bis**Tipologie di percorsi formativi (55)**

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
 - a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
 - b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
 - c) la durata minima dei percorsi;
 - d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
 - e) i livelli professionali degli operatori;
 - f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
 - g) la quota di formazione a distanza;
 - h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

Art. 77 ter**Obiettivi di apprendimento**

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
 - a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
 - b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.

Art. 77 quater**Articolazione e attività dei percorsi**

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
 - a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
 - b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
 - c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

Art. 77 quinquies**Verifica dei requisiti di ingresso**

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

*Art. 77 sexies**Riconoscimento delle attività formative (55) (132)*

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.

2. Il riconoscimento delle attività formative relative alle azioni di sistema rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002, può essere effettuato dalla Regione o dalle province sulla base degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:

- a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
- b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
- c) verificare la soddisfazione dell'utenza.

*Art. 78**Interventi formativi*

Abrogato. (56)

*Art. 79**Finanziamenti a domanda individuale*

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133) .

*Art. 80**Percorsi formativi e crediti*

Abrogato. (56)

*Art. 81**Conclusione delle attività formative*

Abrogato. (56)

*Art. 82**Criteri di composizione della commissione d'esame*

Abrogato. (56)

*Art. 83**Modalità di lavoro della commissione d'esame*

Abrogato. (56)

*Art. 84**Indennità per i componenti della commissione d'esame*

Abrogato. (56)

*Art. 85**Moduli professionalizzanti*

Abrogato. (56)

Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
Abrogato. (56)

*Sezione I bis
(79)**Art. 86 bis**Obblighi del soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

-
- c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 sexies, comma 1;
 - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l'impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 86 ter

Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
 - d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. (153)
2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 86 quater

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

*Art. 86 quinquies**Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso (154)*

1. *L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.*
2. *Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.*

*Art. 86 sexies**Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didatticoorganizzative*

1. *Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.*
2. *Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:*
 - a) *concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;*
 - b) *monitora l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.*

*Art. 86 septies**Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante*

1. *Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.*
2. *Per i soggetti ospitanti elencati all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante. (155)*
3. *Il tutore svolge i seguenti compiti:*
 - a) *coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;*
 - b) *attesta la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;*
 - c) *è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;*
 - d) *redige la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.*
- 3 bis. *Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. (156)*

*Art. 86 octies**Contenuti della convenzione e del progetto formativo*

1. *La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.*
2. *La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 nonies.*
3. *Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d'intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:*
 - a) *i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;*
 - b) *il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;*
 - c) *la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;*
 - d) *gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;*
 - e) *gli estremi identificativi delle assicurazioni;*
 - f) *la sede di svolgimento e il settore di attività;*
 - g) *l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.*

*Art. 86 nonies**Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti*

1. *Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:*

- a) i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
- 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
 - 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
 - 3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012; (158)
- b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno;
 - b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
 - c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
4. Abrogato. (159)

Art. 86 decies

Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Art. 86 undecies

Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego effettuano:
 - a) l'informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;
 - b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
 - c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell'anno solare precedente al fine di valutarne l'efficacia in termini occupazionali;
 - d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);
 - e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.
- 1 bis. La Regione effettua una valutazione con periodicità almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale. (160)

Sezione II

Istruzione e formazione tecnica superiore (134)

Art. 87

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (135)

1. *Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 e 24 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale sono sentiti per:*
 - a) *l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;*
 - b) *l'analisi degli esiti occupazionali.*

*Art. 88**Funzioni del Comitato regionale (136)**Abrogato.***Capo IV****PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA (85)****Sezione I****Rendicontazione delle spese***Art. 89**Sistema di riconoscimento delle spese (137)*

1. *Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:*
 - a) *sistema di rendicontazione a costi reali;*
 - b) *sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;*
 - c) *sistema dei costi unitari standard.*
2. *I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.*
3. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.*

*Art. 90**Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte*

1. *Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano all'amministrazione competente, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.*
2. *Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138)*
3. *Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano all'amministrazione competente le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.*

*Art. 91**Verifica dei rendiconti di spesa*

1. *Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano all'amministrazione competente il rendiconto finale di spesa.*
2. *L'amministrazione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.*
3. *La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:*

-
- a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
 - b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
 - c) comprovabilità;
 - d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite (139) .
5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 92

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all'amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 93

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 94

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
 - b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
 - c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
 - d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 95

Monitoraggio e valutazione degli interventi (140)

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.

-
5. *Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.*
 6. *Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.*
 7. *I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall'articolo 31, comma 6 della l.r. 32/2002.*

Art. 95 bis

Verifiche degli interventi

1. *Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell'ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.*
2. *Nell'ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell'intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.*

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (6)

Capo I

Organismi istituzionali

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. *La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:*
 - a) *assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione; (141)*
 - b) *sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;*
 - c) *sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;*
 - d) *consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);*
 - e) *due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato. (28)*
2. *Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23 , comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.*

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. *La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.*
- 1 bis. *Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente. (142)*
2. *Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.*
3. *La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.*

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. *I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:*

-
- a) agricoltura;
 - b) artigianato;
 - c) commercio;
 - d) cooperazione;
 - e) industria;
 - f) turismo.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98.
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall' articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
 - a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
 - b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
 - c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
 - b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
 - b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 ;
 - c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
 - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
 - b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 .

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98;
 - b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
 - c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
 - d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100 ;
 - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
 - c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
 - d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
 - c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
 - d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall' articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale (29)

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
 - b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati, e relativi supplenti;
 - c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
 - d) tre presidenti delle Unioni dei comuni o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
 - e) due rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 275/1999, presenti presso le conferenze zonali, rispettivamente per il primo e il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
 - f) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
 - g) un rappresentante delle Università e delle scuole superiori di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettere k) e l), e relativo supplente.

Art. 111

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all' articolo 110 , entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
- 1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente. (143)
2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 110.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili (30)

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
 - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. *Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112.*
3. *Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.*

Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. *L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera c), (31) è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.*
2. *L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103.*
3. *Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente:*
 - a) *rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;*
 - b) *invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;*
 - c) *comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.*

Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. *L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera d), (32) è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.*
2. *L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104.*
3. *Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:*
 - a) *rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;*
 - b) *invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;*
 - c) *comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.*

Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. *L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera e), (33) è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.*
2. *L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105.*
3. *Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:*
 - a) *rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;*
 - b) *invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;*
 - c) *comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.*

Capo II

Servizi per l'impiego

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. *Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.*

-
2. *Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.*
 3. *Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:*
 - a) *il centro per l'impiego;*
 - b) *il servizio territoriale;*
 - c) *lo sportello di prima accoglienza.*
 4. *I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all' articolo 119 , svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.*
 5. *Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.*

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. *Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:*
 - a) *accoglienza;*
 - b) *consulenza e servizi per l'occupabilità;*
 - c) *servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;*
 - d) *servizi amministrativi per l'occupabilità;*
 - e) *incontro domanda e offerta di lavoro;*
 - f) *gestione del sistema informativo;*
 - g) *gestione della struttura.*

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. *Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell' articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:*
 - a) *centro per l'impiego:*
 - 1) *accoglienza:*
 - 1.1 *prima informazione;*
 - 1.2 *prima iscrizione e certificazioni;*
 - 1.3 *autoconsultazione;*
 - 2) *consulenza e servizi per l'occupabilità:*
 - 2.1 *consulenza orientativa di primo e secondo livello;*
 - 2.2 *bilancio di competenze e consulenza orientativa;*
 - 2.3 *informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;*
 - 2.4 *azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;*
 - 3) *servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:*
 - 3.1 *informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;*
 - 3.2 *consulenza e procedure amministrative di secondo livello;*
 - 4) *servizi amministrativi per l'occupabilità:*
 - 4.1 *attività amministrative consulenziali;*
 - 4.2 *attività amministrative;*
 - 4.3 *avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;*
 - 5) *gestione del sistema informativo:*
 - 5.1 *servizi informativi ed informatici interni ed esterni;*
 - 5.2 *gestione reti;*
 - 6) *incontro domanda e offerta di lavoro:*
 - 6.1 *preselezione e selezione del personale;*

-
- 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
 - b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - c) sportello di prima accoglienza:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 autoconsultazione.
2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all' articolo 121.

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all' articolo 118.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 121

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:
 - a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all' articolo 119;
 - b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
 - c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all' articolo 120 ;
 - d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122**Articolazione e tenuta dell'albo**

1. *L'albo di cui all' articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:*
 - a) *sub-sezione III "agenzie di intermediazione";*
 - b) *sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";*
 - c) *sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".*
2. *La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.*

Art. 123**Soggetti autorizzati con provvedimento regionale**

1. *Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:*
 - a) *le agenzie di intermediazione;*
 - b) *le agenzie di ricerca e selezione del personale;*
 - c) *le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.*
2. *Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:*
 - a) *le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;*
 - b) *le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;*
 - c) *gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.*
3. *Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:*
 - a) *i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;*
 - b) *le camere di commercio;*
 - c) *gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.*
4. *Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.*

Art. 124**Regime particolare di autorizzazione**

1. *Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.*
2. *L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.*
3. *L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.*
4. *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.*

Art. 125**Requisiti per l'autorizzazione regionale**

1. *I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 .*
2. *I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003 .*
3. *I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo*

4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003 .

4. *I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.*
5. *I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003 .*

Art. 126

Iscrizione all'albo

1. *L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*
2. *L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all' articolo 125 In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.*
3. *Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.*
4. *L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.*

Art. 127

Autorizzazione provvisoria

1. *Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.*
2. *Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.*
3. *L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.*

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. *Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.*
2. *Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.*
3. *Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.*
4. *Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.*
5. *Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.*

6. *L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.*
7. *Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.*

Art. 129

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. *Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.*
2. *Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.*
3. *Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.*

Art. 130

Competenze professionali

1. *Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:*
 - a) *almeno quattro unità nella sede principale;*
 - b) *almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;*
 - c) *indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.*
2. *Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:*
 - a) *almeno due unità nella sede principale;*
 - b) *almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;*
 - c) *indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.*
3. *Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.*
4. *Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.*
5. *L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.*

Art. 131

Locali

1. *Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 123.*
2. *I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.*
3. *I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.*

Art. 132

Pubblicità e trasparenza

1. *All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene*

garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

- 2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.*

Art. 133

Comunicazioni

- 1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.*
- 2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.*
- 3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.*
- 4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.*

Art. 134

Divieto di transazione commerciale

- 1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.*
- 2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.*
- 3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.*

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro

- 1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:*
 - a) orientamento;*
 - b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;*
 - c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;*
 - d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;*
 - e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.*

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro

- 1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.*
- 2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.*
- 3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.*
- 4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.*

Art. 137**Articolazione e tenuta dell'elenco**

1. *L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.*
2. *I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.*
3. *I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.*
4. *Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.*

Art. 138**Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati**

1. *Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;*
 - b) *sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;*
 - c) *disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;*
 - d) *l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 ;*
 - e) *assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:*
 - 1) *condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;*
 - 2) *sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965 n. 575 , o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni;*
 - f) *disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;*
 - g) *interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;*
 - h) *rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.*

Art. 139**Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici**

1. *Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *sede situata nel territorio della Regione;*
 - b) *disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;*
 - c) *disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;*
 - d) *interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;*
 - e) *rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.*

Art. 140**Locali**

1. *I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135.*
2. *I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.*
3. *I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.*

Art. 141**Competenze professionali**

1. *Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.*
2. *Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.*

Art. 142

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. *I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.*
2. *I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.*

Art. 143

Domanda di accreditamento

1. *I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*
2. *Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.*
3. *La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.*
4. *Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.*

Art. 144

Iscrizione nell'elenco

1. *La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.*
2. *La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.*
3. *Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.*
4. *La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.*

Art. 145

Durata dell'iscrizione e rinnovo

1. *Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all' articolo 144 , comma 2.*
2. *Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il*

mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 146

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. *La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.*
2. *La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.*
3. *Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.*

Art. 147

Comunicazioni

1. *La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.*
2. *I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.*
3. *In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.*

Art. 148

Divieto di transazione commerciale

1. *L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.*
2. *E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.*
3. *Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.*

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 149

Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. *E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.*

Art. 150

Tutela dei dati personali

1. *Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.*

Art. 151

Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. *Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003 , attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.*

Art. 152

Monitoraggio statistico e valutazione

1. *Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.*

Capo IV

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. *Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.*
2. *Le offerte di lavoro indicate dall' articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.*

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. *Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell' articolo 153 , comma 1, a condizione che stipulino una convenzione con ciascuna provincia interessata.*
2. *La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.*
3. *La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.*

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. *La convenzione quadro di cui all' articolo 154 , comma 2 prevede:*
 - a) *l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 ;*
 - b) *l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 ;*
 - c) *un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;*
 - d) *la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*
 - 1) *laurea in scienze della formazione;*
 - 2) *idonea qualifica professionale;*
 - 3) *documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;*
 - e) *gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;*
 - f) *l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;*
 - g) *eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.*

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. *I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 , decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:*
 - a) *rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;*

-
- b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
 - c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all' articolo 155, comma 1, lettera c).
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:
 - a) nei casi di rifiuto indicati all' articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);
 - b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.
2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all' articolo 156.

Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.
3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.
4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

Art. 160

Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all' articolo 159 e i loro consorzi devono:
 - a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall' articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);
 - b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
 - c) non avere in corso procedure concorsuali;
 - d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti

-
- commesse;*
- e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;*
- f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.*
2. *Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.*

Art. 161

Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. *La convenzione quadro di cui all' articolo 159 , comma 2 deve indicare:*
 - a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;*
 - b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall' articolo 159 comma 4;*
 - c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;*
 - d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;*
 - e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;*
 - f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;*
 - g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;*
 - h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;*
 - i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;*
 - l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.*
2. *La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.*

Note

1. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1.
2. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 2.
3. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 3.
4. Articolo introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 4.
5. Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.
6. Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 2.
7. Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 1.
8. Nota soppressa.
9. Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 2.
10. Nota soppressa.
11. Nota soppressa.
12. Nota soppressa.
13. Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 5.
14. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 26.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 7.
16. Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 8.
17. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r.

8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 29.

18. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 32.

19. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 37.

20. Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 38.

21. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 39.

22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

23. Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

24. Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 15.

26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 16.

27. Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 17.

28. Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 18.

29. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 19, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 56.

30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 20.

31. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.

32. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 22.

33. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 23.

34. Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 1.

35. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 2.

36. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 3.

37. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 4

38. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 5

39. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6

40. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6

41. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 7

42. Periodo aggiunto con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 7

43. Nota soppressa.

44. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 8.

45. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 10.

46. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 11.

47. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 12.

48. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 13.

49. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 1.

50. Nota soppressa.

51. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 3.

52. Capo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 4.

53. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 5.

54. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 6.

55. Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 7.

56. Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 8.

57. - 72 . Note soppresse.

73. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 15.

74. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 16.

75. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 17.

76. Nota soppressa.

77. Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 1.

78. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 2.

79. Sezione inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R, art. 1.

80. Nota soppressa.

81. Nota soppressa.

82. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 2.

83. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 3.

84. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 4.

85. Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 5.

86. Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R, art. 58.

87. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 1.

88. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 2.

-
89. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 3.
90. Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 4.
91. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 5.
92. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 6.
93. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 7.
94. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 8.
95. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 9.
96. Alinea così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 10.
97. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 11.
98. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 12.
99. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 13.
100. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 13.
101. Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 13.
102. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 14.
103. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 15.
104. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 16.
105. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 17.
106. Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 18.
107. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 18.
108. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 19.
109. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 20.
110. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 21.
111. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 22.
112. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 23.
113. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 23.
114. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 24.
115. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 25.
116. Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 27.
117. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 30.
118. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 31.
119. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 33.
120. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 34.
121. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 35.
122. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 36.
123. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 40.
124. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
125. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
126. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
127. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
128. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
129. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
130. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
131. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 44.
132. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 45.
133. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.
134. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 47.
135. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 48.
136. Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 49.
137. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 50.
138. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.
139. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 52.
140. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 53.
141. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 54.
142. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 55.
143. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 57.
144. Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).
145. Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 1.
146. Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 2.
147. Parola così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 3.
148. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 4.
149. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
150. Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
151. Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.

-
152. Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
153. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 1.
154. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 2.
155. Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 3.
156. Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 3.
157. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 4.
158. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 4.
159. Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 4.
160. Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, art. 5.